



COMUNE DI SACCOLONGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO

Allegato alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 29 del 21/12/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Rigoni Giovanni

Testo licenziato dalla Commissione Comunale Statuto e Regolamenti nella seduta del
12 dicembre 2011.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 29 del 21/12/2011,
pubblicata all'albo pretorio dal _____ al _____.

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2. - OBIETTIVI
- ART. 3 – DEFINIZIONI
- ART. 4 - LICENZE D'ESERCIZIO
- ART. 5 - REQUISITI MORALI
- ART. 6 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE
- ART. 7 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO
- ART. 8 – DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI

CAPO II

SALE GIOCHI

- ART. 9 - APERTURA DI SALA GIOCHI
- ART. 10 – NOMINA DI UN GERENTE RESPONSABILE
- ART. 11 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI
- ART. 12 - ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA
- ART. 13 - VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
- ART. 14 - VARIAZIONI DI SUPERFICIE
- ART. 15 - ORARI

CAPO III

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

- ART. 16 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIA' IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.
- ART. 17 - DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' PER LA PRATICA DEL GIOCO LECITO

CAPO IV

ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

- ART. 18 - ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE
- ART. 19 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO
- ART. 20 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI
- ART. 21 - ISTANZA PER LA LICENZA ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO
- ART. 22 - VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO12

CAPO V

SANZIONI

- ART. 23 - SANZIONI

CAPO IV

DISCIPLINA TRANSITORIA

- ART. 24 - DISCIPLINA TRANSITORIA
- ART. 25 - MODIFICHE

CAPO I

ART.1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i requisiti ed il procedimento per il rilascio di licenze per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché le modalità per la loro gestione;
- b) i requisiti ed il procedimento per effettuare l'installazione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.6.1931 n. 773, da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., ovvero in altri esercizi commerciali, nonché le modalità per la loro gestione.
- c) la gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da trattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., R.D. 18.6.1931 n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 06.5.1940 n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, da Decreti Ministeriali in materia.

ART.2 OBIETTIVI

Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge come obiettivo principale, non certamente quello di contrastare la libertà d'iniziativa economica privata così come sancita dall'art. 41 della Carta Costituzionale, ma quello di assicurarsi che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente sociale circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

ART.3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definita sala giochi, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);
- b) giochi leciti: si considerano tali:
 - ✓ i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
 - ✓ gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
 1. apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
 2. apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S., nei quali insieme con

- l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140000 partite, devono risultare, allo stato attuale, non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
3. apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. VLT- Video Lottery Terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
 4. apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
 5. apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
 6. apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
 7. giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da A.A.M. S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
- c) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S:
- o bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - o ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - o stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - o alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - o circoli privati ed enti assimilabili di cui al d.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- d) agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale

- la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- e) sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
 - f) superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
 - g) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
 - h) esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal d. lgs. 31.3.1998 n. 114 e dalla L. R. Veneto 3.8.2004 n. 15;
 - i) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
 - j) area separata: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
 - k) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;
 - l) tariffa del biliardo: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

ART. 4 LICENZE D'ESERCIZIO

1. L'apertura di sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento sono subordinati al rilascio, da parte del Comune, di una licenza ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., R.D. 18.6.1931 n. 773 e dell'art. 194 del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 6.5.1940 n. 635.
2. L'installazione di congegni da intrattenimento è consentita soltanto all'interno dei locali adibiti attività descritte nell'art. 3 lett. a), c), h), nonché nei circoli, sia pure non in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. Le licenze rilasciate ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/90 s.m.i. o formatesi a seguito di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della L. 07.08.1990 n. 241 s.m.i., in quanto autorizzazioni di polizia, hanno carattere permanente, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 06.05.1940 n. 635, Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. Esse si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati e non possono in alcun modo essere trasmesse né trasferite.

ART. 5 REQUISITI MORALI

L'imprenditore individuale ed i legali rappresentanti di società di persone o di capitali, per ottenere una licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.

ART. 6 REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE

1. Le licenze di cui al presente regolamento devono essere revocate se:
 - a) il titolare (ossia l'imprenditore individuale od i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali richiamati dall'art. 5 del presente Regolamento;

- b) il titolare non inizia l'attività entro 3 (tre) mesi dal rilascio dell'autorizzazione salvo casi di comprovata forza maggiore per i quali non può essere richiesta una proroga di un ulteriori 3 (tre) mesi;
 - c) l'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 T.U.L.P.S.);
 - d) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S.;
2. Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S., possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata. Per abuso si intende quel comportamento del titolare dell'autorizzazione o del suo rappresentante che sia in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali o particolari imposte dalla Legge o dall'autorità.
3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 c. 9 del T.U.L.P.S. (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. o di autorizzazione ai sensi della L R. Veneto 21.09.2007 n. 29, esse sono sospese da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. 24.11.1981 n. 689, sono revocate.

ART.7 PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati e non alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. I congegni di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. inoltre:
- a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L' esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
 - b) l'utilizzo di altre tipologie di giochi è vietata ai minori di anni 15, quando non siano accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne;
 - c) l'utilizzo di qualsiasi apparecchio è vietato ai minori in età di obbligo scolastico nelle ore mattutine dei giorni non festivi.
2. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile la licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 20 o la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'art. 19 della L. 07.08.1990 n. 241 (art. 180 reg. es. del T.U.L.P.S.) e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.).
4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.
5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.
6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case

da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiama il concetto di gioco d'azzardo.

7. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

ART. 8 DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI

L'ufficio comunale competente rilascia un parere tecnico sulla destinazione d'uso dei locali a norma dell'art. 9 del presente Regolamento.

CAPO II

ART. 9 APERTURA DI SALA GIOCHI

1. L'attività di sala pubblica da gioco è soggetta al rilascio di licenza da parte del Comune, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.

In particolare il procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una sala giochi si sviluppa in due fasi:

Prima fase:

- a) in cui l'Amministrazione Comunale acquisisce informative per bilanciare i vari interessi coinvolti dall'apertura del locale;
- b) l'esercizio dell'attività deve essere conforme alle norme vigenti in materia urbanistico – edilizia, igienico sanitaria, di impatto acustico e compatibili con il regolamento condominiale

Seconda fase:

- a) in caso di conclusione positiva della prima fase, il procedimento prosegue con la richiesta di presentazione dei documenti necessari e vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione. Oltre a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia, dovranno essere predisposti e consegnati i seguenti documenti:
 1. dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la solidità del locale in relazione al sovraccarico;
 2. relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, dalla quale risulti la capienza del locale;
 3. nulla osta igienico sanitario del locale rilasciato dalla competente U.L.S.S.
- b) sia garantita una dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq. 1 ogni mq. 2,5 della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico, calcolata sommando quella dedicata all'intrattenimento, costituita dagli spazi definiti all'art. 3 lett. g), a quella eventualmente riservata alla somministrazione;
- c) i locali che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq. presentino la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la stima della capacità del suo assorbimento;
- d) i locali rispettino le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla L. 9.1.1989 n. 13 ed al d. Min. LL.PP. 14.6.1989 n. 236;
- e) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal d. Min. Interno 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal d.lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss. mm., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal d. Min. Svil. Econ. 22.1.2008 n. 37,

recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

- f) il locale sia dotato di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- g) i locali siano sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
- h) sia rispettata la normativa sul fumo di cui alla Legge 16.01.2003 n. 3 secondo i parametri di cui al DPCM 23.12.2003 concernente i requisiti tecnici per i locali fumatori

2. Qualora nel corso del procedimento o delle verifiche di cui ai punti precedenti, dovessero emergere criticità relative alla tutela dell'inquinamento acustico, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di un piano di **"previsione di impatto acustico"** redatta da un tecnico abilitato.

4. Il termine di conclusione del procedimento è di 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

5. E'assolutamente vietata l'apertura di una sala giochi nella Zona Industriale e nell'arco di 500 (cinquecento) metri da scuole primarie e secondarie, impianti sportivi, parchi giochi, centri parrocchiali, chiese, case di cura, istituti di riposo, luoghi di culto, case famiglia e/o residenze assistite e similari misurandone la distanza secondo il percorso pedonale più breve.

6. In ogni caso l'autorizzazione all'apertura di una sala giochi è negata qualora tale insediamento possa aggravare sensibilmente la viabilità stradale o causare pericolo per l'incolumità pubblica o una sensibile deterioramento della qualità della vita della zona circostante.

7. Nei locali della sala è vietato far funzionare apparecchi musicali di qualsiasi genere con finestre o porte aperte. L'uso di detti strumenti è pure vietato quando ciò possa turbare la pubblica quiete.

ART. 10

NOMINA DI UN GERENTE RESPONSABILE

Il titolare della sala deve designare un gerente responsabile in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Questi, attraverso la sua costante presenza, risponde del buon funzionamento della sala con l'obbligo di vigilare in permanenza sul locale e sull'esercizio degli apparecchi. In particolare, si adopererà per prendere tutti i provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine e della quiete, sia all'interno che all'esterno della sala. Nel caso di assenza del gerente, la sala non può essere aperta qualora lo stesso non venga sostituito tempestivamente da altra persona competente dandone avviso scritto alla Polizia Locale.

ART. 11

INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

2. I congegni da trattenimento di cui all'art. 110 c.6 del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.

ART. 12

ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

1. Le istante volte ad ottenere il rilascio della licenza di apertura di una sala giochi dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune collegandosi al portale www.impresainungiorno.gov.it

2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società), ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b) l'ubicazione dell'esercizio;
 - c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
 - d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445- concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445;
 - c) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 c. 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
 - d) la documentazione prevista dall'art. 9 del presente Regolamento;
 - e) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
4. Una volta ottenuto il parere favorevole al rilascio della licenza, ma prima del suo ritiro, dovranno essere presentati:
 - a) copie dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.;
 - b) copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento.
 - c) l'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 comma 7.
5. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

ART. 13

VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nella domanda dovrà essere precedentemente comunicata attraverso il SUAP esclusivamente in modalità telematica.

ART. 14

VARIAZIONI DI SUPERFICIE

1. In caso di variazione della superficie della sala giochi, dovrà essere presentata la relativa comunicazione esclusivamente in modalità telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune collegandosi al portale www.impresainungiorno.gov.it
2. A tale comunicazione dovranno essere allegati:
 - a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali (in caso di ampliamento);
 - b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

- c) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50 relative al nuovo stato di fatto, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
- d) comunicazione relativa alla tipologia dei giochi che si intendono esercitare ed alla natura ed al numero degli apparecchi da intrattenimento da installare (allegando gli eventuali nulla-osta di messa in esercizio, nonché la documentazione attestante l'assolvimento dell'I.S.I.);
- e) qualora necessario, presentazione o integrazione di un piano di "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato a norma del punto 2 dell'art. 9 del presente Regolamento;
- f) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi privati riservati alla clientela, calcolati sulla nuova superficie;
- g) relazione tecnica attestante, nei casi previsti dall'art. 9 lett. c) del presente Regolamento, quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento;
- h) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 9 lett. e) del presente Regolamento.

**ART. 15
ORARI**

1. Gli orari di apertura saranno determinati dal Sindaco con apposita ordinanza avendo cura di contemperare il diritto di iniziativa economica con le esigenze complessive e generali degli utenti facendo anche riferimento alla corretta fruizione delle lezioni della scuola dell'obbligo.

2. Fatta salva l'applicazione delle norme del codice penale, del codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di emergenza, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste all'articolo 54, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale giochi.

CAPO III

ART. 16

INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI GIA' IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

Negli esercizi e circoli privati già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:

- a) sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio del gioco lecito esclusivamente in modalità telematica al SUAP;
- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
- c) i congegni di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- d) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

La superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio.

ART. 17

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER LA PRATICA DEL GIOCO LECITO

1. La Segnalazione certificata di inizio attività per la pratica del gioco all'interno di esercizi e circoli privati autorizzati ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. deve essere presentata esclusivamente

in modalità telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune collegandosi al portale www.impresainungiorno.gov.it

2. Nella segnalazione devono essere indicati:

- a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale, legale rappresentante di Società/Associazione) ed i dati della Ditta/Associazione, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- b) l'ubicazione e la tipologia dell'esercizio;
- c) il tipo di intrattenimenti che si vogliono esercitare (ad es. il gioco delle carte), nonché il numero e la tipologia degli apparecchi da installare;
- d) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S.;
- e) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445- concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società/Associazione, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività;

3. Alla segnalazione certificata di inizio attività devono essere allegati:

- a) copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento;
- b) copia della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. per le agenzie di raccolta scommesse o gli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di soggetti titolari di apposita concessione.
- c) l'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 comma 7.

CAPO IV

ART. 18

ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione presuppone il rilascio di una licenza ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., dietro presentazione dell'istanza di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

ART. 19

CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO

1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati, all'interno degli esercizi commerciali e dei circoli privati che non effettuano attività di somministrazione, a condizione che:

- a) sia stata presentata l'istanza di cui all'art. 21 del presente Regolamento per il rilascio di licenza all'esercizio del gioco lecito;
- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
- c) i congegni di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- d) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- e) sia rispettate le prescrizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

ART. 20

CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. locali nei quali viene esercitato il gioco dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) possedere una dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq. 1 ogni mq. 2,5 dell'intera superficie a disposizione del pubblico;
 - b) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla L. 09.01.1989 n. 13 ed al d. Min. LL.PP. 14.6.1989 n. 236;
 - c) osservare le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal D. Min. Interno 10.03.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss. mm., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal d. Min. Svil. Econ. 22.01.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
 - d) essere dotati di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, con superficie minima di mq 1,20 e larghezza minima di m 1, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
 - e) essere sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;

ART. 21

ISTANZA PER LA LICENZA ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO

1. L'istanza, ai sensi dell'art. 20 della L. 7.8.1990 n. 241 s.m.i., volta ad ottenere la licenza all'esercizio del gioco lecito all'interno di attività commerciali o circoli non autorizzati alla somministrazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune collegandosi al portale www.impresainungiorno.gov.it.
2. Nella domanda devono essere indicati:
 - a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società) ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b) l'ubicazione dell'esercizio;
 - c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
 - d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività.
3. All'istanza devono essere allegati:
 - a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445;
 - c) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché gli spazi destinati a parcheggio;
 - d) la documentazione comprovante la conformità dell'attività alle norme vigenti in materia urbanistico – edilizia, igienico sanitaria, di impatto acustico e compatibili con il regolamento condominiale;
 - e) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
4. Una volta ottenuto il parere favorevole al rilascio della licenza, ma prima del suo ritiro, devono essere presentati:
 - a) copia della nulla osta per la messa in esercizio rilasciata Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.

- b) copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento.
 - c) l'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 comma 7.
5. Il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla presentazione della domanda.
6. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

ART. 22
VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nell'istanza dovrà essere precedentemente comunicata esclusivamente in modalità telematica al SUAP.

CAPO V

ART. 23
SANZIONI

1. Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento le Forze di Polizia e in particolare la Polizia Locale posso in ogni momento:
 - a) ispezionare la sala, e ciò a qualsiasi ora;
 - b) verificare i dati personali di tutte le persone che si trovano nei locali;
 - c) far sgomberare la sala se si verificano disordini.
2. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa da €80 a €500 ai sensi dell'art. 16 c. 2 della L. 24.11.1981 n. 689, salvo diversa e successiva determinazione della Giunta Comunale.
3. Compete al Dirigente competente l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio.
4. Qualora venga accertata l'inottemperanza ai provvedimenti di polizia, si applica l'art. 5 del T.U.L.P.S., procedendo con l'emissione di un provvedimento di diffida ad ottemperare entro 3 (tre) giorni. Se entro tale termine permane l'inottemperanza, si procede con l'esecuzione d'ufficio anche con l'impiego della forza pubblica.
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla Legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i. circa l'avvio del procedimento.

CAPO IV

ART. 24
DISCIPLINA TRANSITORIA

Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni in esso contenuto.

ART. 25
MODIFICHE

Le modifiche al presente Regolamento che rivestano carattere di adeguamento normativo o di tipo procedurale sono assunte dalla Giunta Comunale.